

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI  
**CALOPEZZATI - CALOVETO – CROPALATI - PALUDI – PIETRAPAOLA**

PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA

DELLE FUNZIONI DI:

**“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”**

\*\*\*\*\*

L'anno **duemilatredici** il giorno **dieci** del mese di **aprile**, presso la sede del Comune di **Pietrapaola**, in **Via S. Maria n. 12 - 87060 PIETRAPAOLA(CS)**, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge in cui intervengono:

- 1) il Comune di Calopezzati, (CS), nella persona del Sindaco pro-tempore Franco Cesare Mangone, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2013, esecutiva ai sensi di Legge;
- 2) il Comune di Caloveto (CS), nella persona del Sindaco pro-tempore Francesco Pirillo, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2013, esecutiva ai sensi di Legge;
- 3) il Comune di Cropalati (CS), nella persona del Vicesindaco pro-tempore Luigi Lettieri, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2013, esecutiva ai sensi di Legge;
- 4) il Comune di Paludi (CS), nella persona del Sindaco pro-tempore Aurelio Antonio Cesario, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/03/2013, esecutiva ai sensi di Legge.
- 5) il Comune di Pietrapaola (CS), nella persona del Sindaco pro-tempore Luciano Pugliese, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2013, esecutiva ai sensi di Legge;

Tutti con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti,

**VISTO:**

- le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prescrive che "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni";

- l'articolo 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., stabilisce che *“I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.*

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;
- i Comuni di Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Paludi e Pietrapaola, hanno da tempo avviato forme di gestione associata di funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti norme in materia;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

#### **CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:**

##### **Articolo 1 OGGETTO**

1. I Comuni di Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Paludi e Pietrapaola, convengono di esercitare, in forma associata attraverso la presente convenzione l'acquisizione di lavori, servizi e forniture istituendo una “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”, ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che opererà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
2. Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:
  - deliberazione del Consiglio comunale di Calopezzati n. 3 del 27/03/2013;
  - deliberazione del Consiglio comunale di Caloveto n. 5 del 30/03/2013;
  - deliberazione del Consiglio comunale di Cropalati n. 5 del 28/03/2013;
  - deliberazione del Consiglio comunale di Paludi n. 6 del 26/03/2013;
  - deliberazione del Consiglio comunale di Pietrapaola n. 5 del 27/03/2013.
3. Quale soggetto capofila è individuato il Comune di Pietrapaola (CS).
4. La Centrale Unica di Committenza è costituita presso il Comune Capofila.
5. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Competenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
6. Periodicamente il Comune capofila, attraverso la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 4, verifica l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

7. L'organizzazione della gestione è affidata alla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 4 ed al Responsabile della Centrale di Committenza di cui al successivo art. 3.

## **Articolo 2** **FINALITA'**

1. La gestione associata delle funzioni per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso la "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA", è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
  - b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
  - c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.
  
2. In particolare la Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure di gara nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara.
  
3. Le procedure si svolgeranno come di seguito:
  - a) Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza. Tutti i documenti devono essere trasmessi in formato elettronico e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio interessato. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.
  - b) La Centrale di Committenza si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui alla precedente lettera a), ad attivare la procedura di gara.
  - c) La Centrale di Committenza predispose il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.
  - d) Tali documenti verranno trasmessi all'Ente convenzionato e pubblicati sul sito internet del Comune Capofila ove verrà istituita apposita sezione dedicata alla Centrale di Committenza.
  - e) La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato, per i successivi conseguenti adempimenti, tutti gli atti relativi alla procedura di gara entro dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva.
  
4. Nell'espletamento delle sue funzioni la Centrale Unica di Committenza:
  - a) Effettua ricerche di mercato, acquisti di forniture e servizi comuni ai diversi Enti associati;
  - b) stipula accordi quadro in materia di forniture e servizi al fine del contenimento dei costi;
  - c) gestisce l'albo dei fornitori, l'elenco delle ditte e quello dei prestatori di servizi – per conto degli Enti convenzionati;
  - d) istituisce l'albo di soggetti idonei a fare parte delle commissioni giudicatrici, individuandoli prioritariamente nei dipendenti dei Comuni associati, nei dipendenti di altri enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, negli iscritti agli ordini o albi professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, Dottori Forestali, Agronomi, ecc.);
  - e) nomina i componenti chiamati a far parte della commissione di gara scegliendoli nell'albo istituito ai sensi della precedente lettera d);
  - f) la nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza; la Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del R.U.P. o di altro dirigente/ responsabile indicato dal Responsabile della Centrale di Committenza) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006.

Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti.

- g) individua dei protocolli al fine di uniformare le procedure ed ottenere risparmi sia in termini di tempo sia in termini di costi di gestione;
  - h) opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti;
  - i) si accredita alle diverse banche dati degli enti pubblici (INPS – INAIL - Autorità Vigilanza Lavori Pubblici- Autorità Vigilanza Contratti pubblici – Agenzia Entrate – Catasto ecc.), ed ogni altro ufficio, per la corretta funzionalità ed operatività dell'ufficio di committenza;
  - j) procede al versamento a proprie spese, del contributo per l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  - k) cura e difende in giudizio l'ente locale aderente negli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento.
5. Sono esclusi dalla gestione delle Centrale Unica di Committenza:
- a) le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta;
  - b) le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 125, comma 8 e comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
  - c) le procedure di somma urgenza.
6. Per le ipotesi di cui al comma 5 che precede provvedono autonomamente i singoli comuni aderenti.
7. restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo)
8. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:
- a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;
  - b) le attività di individuazione delle opere da realizzare;
  - c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
  - d) la registrazione del Codice Unico di Progetto (CUP);
  - e) l'adozione della determina a contrarre;
  - f) la stipula del contratto d'appalto;
  - g) l'affidamento della direzione dei lavori;
  - h) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
  - i) la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
  - j) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

k) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

### **Articolo 3**

#### **DOTAZIONE ORGANICA E STRUMENTALE**

1. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune Capofila, individuandolo nel Personale in Servizio nel Comune medesimo e può comporsi, oltre che del personale del Comune Capofila, di collaboratori ed esperti in materia ambientale, di contratti pubblici, di urbanistica, di contabilità, di informatica, individuati dal Comune Capofila nel rispetto delle vigenti norme in materia.
2. La dotazione organica e le risorse economiche e strumentali necessarie al funzionamento della Centrale Unica di Committenza sono poste interamente a carico del Comune Capofila.
3. Non è previsto alcuno aggravio di spesa sui bilanci dei comuni associati

### **Articolo 4**

#### **CONFERENZA DEI SINDACI**

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato.
2. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.
3. La conferenza è integrata dai Responsabili del Servizio Lavori Pubblici dei Comuni convenzionati, con funzioni esclusivamente consultive.
4. Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte da uno dei Responsabili di cui al punto 3 che precede.
5. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:
  - a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni individuate dall'art. 1;
  - b) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
  - c) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
  - d) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.
6. Per la validità delle sedute della conferenza dei sindaci è necessaria la presenza della metà più uno dei Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati.
7. Per l'approvazione delle proposte di deliberazioni è necessaria un numero di voti favorevoli pari alla maggioranza dei Sindaci, o loro delegati, presenti alla conferenza (maggioranza relativa dei presenti).
8. Per la disciplina dei suoi lavori la conferenza dei sindaci approva il relativo regolamento di funzionamento della stessa.

9. Fino all'adozione del regolamento i lavori sono disciplinati dalla presente convenzione.

**Articolo 5**  
**RISORSE FINANZIARIE**

1. Gli oneri economici per la realizzazione della gestione associata della Centrale Unica di Committenza sono sostenuti dal Comune Capofila.
2. Per l'attività svolta dalla Centrale Unica di Committenza l'aggiudicatario della gara verserà al Comune Capofila per spese di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, con le modalità che saranno indicate negli atti di indizione della procedura di gara, le seguenti percentuali sugli importi posti a base di gara:
  - a) Per lavori, forniture e servizi di importo fino a 500.000 euro: 1,50%;
  - b) Per lavori, forniture e servizi di importo superiori a 500.000 euro e fino a 1.000.000 di euro: 1,50% su 500.000 euro + 1,25% sulla differenza fra l'importo dell'importo a base di gara e 500.000 euro;
  - c) Per lavori, forniture e servizi di importo superiori a 1.000.000 di euro: 1,50% su 500.000 euro + 1,25% su 500.000 euro + 1,00% sulla differenza fra l'importo a base di gara e 1.000.000 di euro;

**A titolo esemplificativo**

| IMPORTO A BASE DI GARA         |                               | VALORE DEL CONTRIBUTO |               |                   |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| sull'importo<br>eccedente euro | e sino a euro                 | %                     | parziale euro | in complesso euro |
| 1                              | 2                             | 3                     | 4             | 5                 |
| € 0,00                         | € 500.000,00                  | 1,50%                 | € 7.500,00    | € 7.500,00        |
| € 500.000,00                   | € 1.000.000,00                | 1,25%                 | € 6.250,00    | € 13.750,00       |
| € 1.000.000,00                 | importo appalto               | 1,00%                 |               |                   |
|                                |                               |                       |               |                   |
|                                | <b>IMPORTO A BASE DI GARA</b> |                       |               | € 450.000,00      |
|                                | <b>IMPORTO CONTRIBUTO</b>     |                       |               | € 6.750,00        |

| IMPORTO A BASE DI GARA         |                               | VALORE DEL CONTRIBUTO |               |                   |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| sull'importo<br>eccedente euro | e sino a euro                 | %                     | parziale euro | in complesso euro |
| 1                              | 2                             | 3                     | 4             | 5                 |
| € 0,00                         | € 500.000,00                  | 1,50%                 | € 7.500,00    | € 7.500,00        |
| € 500.000,00                   | € 1.000.000,00                | 1,25%                 | € 6.250,00    | € 13.750,00       |
| € 1.000.000,00                 | importo appalto               | 1,00%                 |               |                   |
|                                |                               |                       |               |                   |
|                                | <b>IMPORTO A BASE DI GARA</b> |                       |               | € 650.000,00      |
|                                | <b>IMPORTO CONTRIBUTO</b>     |                       |               | € 9.375,00        |

| IMPORTO A BASE DI GARA         |                               | VALORE DEL CONTRIBUTO |               |                   |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| sull'importo<br>eccedente euro | e sino a euro                 | %                     | parziale euro | in complesso euro |
| 1                              | 2                             | 3                     | 4             | 5                 |
| € 0,00                         | € 500.000,00                  | 1,50%                 | € 7.500,00    | € 7.500,00        |
| € 500.000,00                   | € 1.000.000,00                | 1,25%                 | € 6.250,00    | € 13.750,00       |
| € 1.000.000,00                 | importo appalto               | 1,00%                 |               |                   |
|                                |                               |                       |               |                   |
|                                | <b>IMPORTO A BASE DI GARA</b> |                       |               | € 1.100.000,00    |
|                                | <b>IMPORTO CONTRIBUTO</b>     |                       |               | € 14.750,00       |

- Le spese altresì sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, della Centrale di Committenza.
- Nessun onere è dovuto dagli enti aderenti per l'attività svolta e per gli oneri sostenuti dal Comune Capofila per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

#### **Articolo 6 DURATA - INTEGRAZIONI**

- La durata della presente convenzione è di tre anni e otto mesi decorrenti dall'01/04/2013, con efficacia dall'01/04/2013 al 31/12/2016.
- La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.
- La Convenzione potrà essere modificata per mutuo consenso dei Comuni aderenti o su richiesta di uno di essi, previa adozione di apposita deliberazione dei Consigli Comunali di tutti gli enti aderenti.

#### **Articolo 7 AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI**

- L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

#### **Articolo 8 CONTROVERSIE E RECESSO**

- Ogni controversia eventualmente insorgente tra il Comune Capofila e il singolo Ente aderente deve essere preceduta da un rituale tentativo di bonaria conciliazione tra le parti.
- In caso di mancata conciliazione delle controversie la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.
- Il recesso del singolo ente convenzionato è comunicato al Comune Capofila con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già avviate.

**Articolo 9**  
**DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.
2. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

Il presente atto composto da n. 8 pagine scritte sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco pro-tempore Comune di Calopezzati Franco Cesare Mangone \_\_\_\_\_

Sindaco pro-tempore Comune di Caloveto Francesco Pirillo \_\_\_\_\_

Vicesindaco pro-tempore Comune di Cropalati Luigi Lettieri \_\_\_\_\_

Sindaco pro-tempore Comune di Paludi Aurelio Antonio Cesario \_\_\_\_\_

Sindaco pro-tempore Comune di Pietrapaola Luciano Pugliese \_\_\_\_\_